

consegnato a mano ai soci, in data 1 settembre 2016;

2.-- l'assemblea in prima convocazione indetta in questo luogo per il giorno 20 settembre 2016 alle ore sette è andata deserta;

3.-- sono presenti in proprio e per delega tutti i numero 28 (ventotto) soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci come risulta dal foglio presenze contenente l'elenco analitico dei partecipanti (in proprio e per delega) alla odierna assemblea conservato in originale agli atti della Cooperativa;

4.-- non esistono possessori di strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto;

5.-- è presente l'intero consiglio di amministrazione composto dal predetto Mariani Tranquillo e da Mandelli Vittorio (nato a Milano il 2 agosto 1964) vice presidente, Barrile Massimo (nato a Milano il 6 gennaio 1960), Andreotti Paola (nata a Gorgonzola il 30 gennaio 1975) e Sirtori Roberta (nata a Monza il 19 aprile 1980), consiglieri.

Quindi il presidente dell'assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti in assemblea dichiara la presente assemblea validamente costituita e pienamente valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il presidente illustra le opportunità offerte dalla incorporazione della COOPERATIVA SOCIALE LA SOLIDARIETA' con sede legale a Carugate (MI) via Bertarini n. 45 Registro delle Imprese di Milano n. 05043030153 R.E.A. di Milano n. 1097331 Albo delle Società Cooperative n. A164374 della Sezione Cooperative a mutualità prevalente - cooperative sociali partita I.V.A. 00799630967 codice fiscale: 05043030153.

Il presidente dell'assemblea precisa che dalla fusione delle due società nascerebbe un'unica realtà cooperativa che sfrutterebbe le sinergie esistenti condividendo al meglio i mezzi e le risorse disponibili, altresì realizzando ulteriori efficienze e conseguendo significativi risparmi di costi, in particolare amministrativi e di struttura.

Quindi, sempre il presidente, procedendo, espressamente dichiara e dà atto che:

a) - gli organi amministrativi delle due Società partecipanti alla operazione di fusione in esame hanno redatto il relativo PROGETTO (allegato al presente verbale sotto la lettera "A" in uno con le fotocopie delle ricevute di deposito rilasciate dal Registro delle Imprese di Milano) dal quale risultano gli elementi richiesti dall'art. 2501ter cod.civ.;

b) - per la società incorporante il PROGETTO é stato depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano il 22 luglio 2016 con il prot.n.

PRA/268999/2016/CMIAUTO e per la società incorporanda il 22 luglio 2016 con il prot.n. PRA/268981/2016/CMIAUTO;

c) - per entrambe le società il PROGETTO é stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il 25 luglio 2016;

d) - in data 30 giugno 2016 il progetto di fusione è stato depositato nelle sedi delle due Società partecipanti alla fusione unitamente alla relazione di cui all'articolo 2501 *quinquies* cod.civ. e ai bilanci degli ultimi tre esercizi (chiusi al 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2013) delle stesse due società con le relative relazioni degli amministratori;

e) - le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 *quater* Ic.cod.civ. delle due società partecipanti alla fusione sono state sostituite, anche ai fini dell'art.2501 *quater* II comma cod.civ., dai rispettivi bilanci dell'ultimo esercizio, essendo stati tali esercizi chiusi il 31 dicembre 2015 (depositati al Registro delle Imprese di Milano il 14 luglio 2016 prot.n. 256648/2016 per la società incorporante e il 13 luglio 2016 prot.n. 255362/2016 per la società incorporanda;

f) - la predetta relazione di cui all'art. 2501 *quinquies* Ic. cod.civ. viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

g) - non è stata redatta la relazione di cui all'art. 2501 *sexies* cod.civ. avendovi espressamente rinunciato all'unanimità tutti i soci di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione a'sensi dell'ultimo comma del citato art. 2501 *sexies* cod.civ.;

fatto peraltro presente che il rapporto di concambio è stato determinato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione sulla base del valore nominale del capitale sociale nella misura 1.1, ovvero per ogni euro del capitale sociale della società incorporanda si effettuerebbe un incremento di un euro del capitale variabile della società incorporante. Tale procedura semplificata, che richiede il consenso unanime dei soci, viene adottata in considerazione del divieto di distribuire le riserve delle cooperative coinvolte nella fusione e della circostanza che comunque ai singoli soci spetta il diritto ad un voto in assemblea senza dare rilievo all'entità della quota;

fatto ulteriormente presente che non sono previsti conguagli in denaro e che la incorporanda non possiede quote proprie e che l'incorporante non possiede quote della incorporanda.

Continuando nella trattazione del medesimo ordine del giorno il presidente fa presente che, come anche evidenziato nel progetto di fusione, si rende necessario:

a) modificare l'attività sociale in quanto con la fusione la Cooperativa perseguirà gli scopi e svolgerà le attività di cui sia alla lettera a) che alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e questo poichè verrebbero integrate le attività sia della

incorporante che della incorporanda;

b) adottare un nuovo testo di statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni in materia di società per azioni coerentemente con le dimensioni aziendali che si verranno a creare per effetto della fusione, statuto che trovasi allegato al progetto di fusione, quindi noto ai partecipanti all'assemblea; fatto peraltro espressamente presente che la denominazione sociale nello statuto allegato al progetto di fusione per mero errore materiale è stata indicata come "IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE - soc.coop" in luogo dell'esatta denominazione sociale IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE.

Infine il presidente propone di nominare un revisore legale e ad assumere tale Ufficio propone il Dott. Giacomo Tinnirello.

§§§

Prima di procedere alla fase deliberativa il Presidente offre la parola agli intervenuti.

Tutti i soci, preso atto di quanto sopra, dichiarano e ribadiscono all'unanimità:

di rinunciare

come rinunziano, con consenso unanime, ex art. 2501sexies ultimo comma codice civile alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dallo stesso art. 2501sexies cod.civ..

Il presidente quindi invita la stessa assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea udite le proposte del presidente all'unanimità e con unanimità di consensi

DELIBERA

PRIMO)

la fusione nella società IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Carugate (MI) e indirizzo in via Bertarini n. 45 della COOPERATIVA SOCIALE LA SOLIDARIETA' con sede legale a Carugate (MI) via Bertarini n. 45 Registro delle Imprese di Milano n. 05043030153 R.E.A. di Milano n. 1097331 Albo delle Società Cooperative n. A164374 della Sezione Cooperative a mutualità prevalente - cooperative sociali partita I.V.A. 00799630967 codice fiscale: 05043030153 mediante l'approvazione del relativo progetto depositato e iscritto a'sensi di legge (qui allegato sotto la lettera "A") e quindi con la incorporazione nella Società IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE della Società COOPERATIVA SOCIALE LA SOLIDARIETA'.

Il rapporto di concambio è stato determinato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione sulla base del valore nominale del capitale sociale nella misura 1:1, ovvero per ogni euro del capitale sociale della società incorporanda si effettuerà un incremento di un euro del

capitale variabile della società incorporante. Tale procedura semplificata, con l'espresso consenso unanime dei soci, viene adottata in considerazione del divieto di distribuire le riserve delle cooperative coinvolte nella fusione e della circostanza che comunque ai singoli soci spetta il diritto ad un voto in assemblea senza dare rilievo all'entità della quota;

non sono previsti conguagli in denaro e la incorporanda non possiede azioni o quote proprie e che l'incorporante non possiede quote della incorporanda;

la fusione avrà attuazione mediante assegnazione agli aventi diritto al servizio del concambio e in base al rapporto 1:1 delle quote dell'incorporante rivenienti dall'incremento del capitale variabile sopra detto.

Le quote assegnate dalla società incorporante in concambio delle quote della società incorporanda, annullate per effetto della fusione, avranno godimento identico a quello delle quote della incorporante in circolazione alla data di efficacia della fusione e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle quote in circolazione alla data di efficacia della fusione.

Per effetto della fusione la incorporante succederà di pieno diritto nell'intero patrimonio di cui è titolare la incorporanda e ciò sia nei suoi elementi positivi che negativi, cosicché la incorporante assumerà rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni e azioni della incorporanda, e a proprio carico le passività, obblighi, oneri e impegni nulla escluso ed eccettuato.

La fusione, ai sensi dell'art.2504bis cod.civ., avrà effetto quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod.civ. o in data successiva così come sarà stabilito nell'atto di fusione.

La fusione avrà efficacia retroattiva ai fini contabili dall'inizio dell'esercizio in cui l'atto di fusione avrà efficacia nei confronti di terzi, pertanto le operazioni effettuate dalla società incorporanda nel corso di tale esercizio saranno imputate al bilancio della società incorporante con effetto da tale data. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Viene conferito al presidente del consiglio di amministrazione pro tempore della Cooperativa ogni più ampio potere e facoltà per compiere tutti gli atti e le operazioni formalità richieste affinché la presente deliberazione abbia le eventuali approvazioni di legge, compresi quelli di provvedere ai depositi e alle pubblicazioni, quelli per intervenire e sottoscrivere il pubblico atto di fusione, fissandone il contenuto, con facoltà ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2503 cod.civ. di stipulare l'atto di fusione anticipatamente rispetto al termine di

sessanta giorni dalla iscrizione delle deliberazioni dei soci delle società partecipanti alla fusione, quelli per assentire ai trapassi di proprietà e alle annotazioni sui registri catastali, ipotecari e sui pubblici registri in genere, rinunciando a ipoteche legali e con esonero dei competenti Conservatori da ogni responsabilità; per dichiarare espressamente nell'atto di fusione che per effetto dell'atto stesso la Società incorporante assumerà a proprio vantaggio e a proprio carico tutte le attività, i diritti, ragioni e azioni nonché le passività, le obbligazioni e gli impegni senza eccezione alcuna della incorporanda Società, impegnandosi all'adempimento di tutte le passività della incorporanda Società alle rispettive condizioni e scadenze; per stabilire che la fusione avrà effetto ai sensi dell'art.2504bis cod.civ. quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod.civ. o in data successiva così come sarà stabilito nell'atto di fusione;

SECONDO)

di adottare quale scopo e attività quelli proposti dal presidente dell'assemblea e quindi di modificare rispettivamente lo scopo e l'oggetto della cooperativa come segue:

SCOPO

"La Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1) lettera a) e lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Le due attività previste dalla Legge sono funzionalmente collegate perché consentono di organizzare un progetto di vita complessivo delle persone svantaggiate, ma verranno contabilizzate in modo separato per evidenziare le attività collegabili alla lettera a) e alla lettera b) della Legge 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperatori, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solida partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono

perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 6.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla Legge 381/91, la Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Scopo della Cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l'oggetto della attività della Cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o

Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione."

OGGETTO

"La Cooperativa, per realizzare i propri scopi sociali, ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa può:

- istituire e/o gestire centri socio - educativi, centri di riabilitazione, comunità di assistenza, centri residenziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche, attività sportive, interventi individuali;

- curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale come dibattiti, conferenze, mostre, spettacoli teatrali al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà, per le persone socialmente svantaggiate nella comunità in cui opera;

- organizzare corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale;

- gestire attività di tempo libero, centri ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali e gestione sportelli informativi per le famiglie dei disabili del territorio a favore di persone portatrici di handicap o con problematiche socio-comportamentali-educative- psicologiche a rischio di emarginazione o devianza;

- gestire attività rivolte a minori, anziani sia in forma domiciliare sia presso strutture di terzi o realizzando strutture per la gestione di tali attività in ambito socio-educativo, socio assistenziale e sanitario.

Inoltre svolgere attività:

agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e tra le altre:

- attività di assemblaggio e di produzione artigianale ed il commercio di manufatti in genere;

- attività di imballaggio, confezionamento, spedizioni di prodotti per conto terzi;

- attività di stampa e legatoria;

- attività di floricoltura, orticoltura, frutticoltura, vivaistica e agricola in genere nonché l'esercizio del commercio dei sopraddetti prodotti, anche se non coltivati dalla Cooperativa;

- manutenzione verde pubblico e privato;

- gestione di impianti, piattaforme ecologiche di titolarità di terzi, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, compresa l'attività di compostaggio del verde e di altre attività per il miglioramento ambientale;
- gestione di parcheggi pubblici e privati;
- gestione di esercizi di commercio quali bar, trattorie, ristoranti, pizzerie con somministrazione di alimenti e bevande anche alcolici e superalcolici anche nella forma di agriturismo;
- commercializzazione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- attività di supporto all'invio e alla ricezione di corrispondenza e in particolare di atti giudiziari per conto di studi legali. L'attività non potrà in alcun modo comprendere il trattamento di dati sensibili e riservati;
- attività di autotrasporto di merci in conto proprio;
- attività di autotrasporto di merci per conto terzi;
- assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari di fatica e pulizia in genere, l'esecuzione di sgomberi di appartamenti, uffici, depositi, cantine e solai, traslochi in proprio e per conto terzi;
- gestione di mercatini dell'usato di libri e oggettistica varia;
- assunzione di servizi di interesse sociale convenzionati o da convenzionare con enti pubblici e privati.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazioni e delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.";

TERZO)

di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso un nuovo testo di statuto sociale, testo di statuto già allegato al progetto di fusione e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

QUARTO)

di nominare quale revisore legale della Cooperativa il dott. TINNIRELLO Giacomo, nato a Bollate (MI) il 12 maggio 1973, domiciliato a Senago (MI) in via fosse Ardeatine n. 13, Codice Fiscale TNN GCM 73E12 A940B, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 143.859 (D.M. 17 aprile 2007 G.U. n. 34 bis del 27 aprile 2007).

Al revisore così nominato, che resterà in carica per tre esercizi, viene riconosciuto un compenso annuo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

§§§

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14 (quattordici) e minuti 59 (cinquantanove).

Omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparsente.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 14 (quattordici) e minuti 59 (cinquantanove).

Consta il presente atto di sei fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a mano da me notaio, sulle intere prime venti pagine e sulla ventunesima pagina sin qui.

F.to Tranquillo Mariani

F.to Pietro Fabiano -impronta Tabellionato-

Allegato "C"
del n. 29.658/ 13.370 di repertorio
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"IL SORRISO Cooperativa Sociale"

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

2) La sede della società è posta in Comune di Carugate (MI). La Cooperativa potrà istituire e sopprimere con delibera dell'organo amministrativo centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali, con determinazioni delle attribuzioni specifiche.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di cooperativa.

3) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

4) La Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1) lettera a) e lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Le due attività previste dalla Legge sono funzionalmente collegate perché consentono di organizzare un progetto di vita complessivo delle persone svantaggiate, ma verranno contabilizzate in modo separato per evidenziare le attività collegabili alla lettera a) e alla lettera b) della Legge 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperatori, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solida partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se

stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 6.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla Legge 381/91, la Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Scopo della Cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l'oggetto della attività della Cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche,

cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

5) La Cooperativa, per realizzare i propri scopi sociali, ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa può:

- istituire e/o gestire centri socio - educativi, centri di riabilitazione, comunità di assistenza, centri residenziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche, attività sportive, interventi individuali;

- curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale come dibattiti, conferenze, mostre, spettacoli teatrali al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà, per le persone socialmente svantaggiate nella comunità in cui opera;

- organizzare corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale;

- gestire attività di tempo libero, centri ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali e gestione sportelli informativi per le famiglie dei disabili del territorio a favore di persone portatrici di handicap o con problematiche socio-comportamentali-educative- psicologiche a rischio di emarginazione o devianza;

- gestire attività rivolte a minori, anziani sia in forma domiciliare sia presso strutture di terzi o realizzando strutture per la gestione di tali attività in ambito socio-educativo, socio assistenziale e sanitario.

Inoltre svolgere attività:

agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e tra le altre:

- attività di assemblaggio e di produzione artigianale ed il commercio di manufatti in genere;

- attività di imballaggio, confezionamento, spedizioni di prodotti per conto terzi;

- attività di stampa e legatoria;

- attività di floricoltura, orticoltura, frutticoltura, vivaistica e agricola in genere nonché l'esercizio del commercio dei sopraddetti prodotti, anche se non coltivati dalla Cooperativa;

- manutenzione verde pubblico e privato;

- gestione di impianti, piattaforme ecologiche di titolarità di terzi, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti,

compresa l'attività di compostaggio del verde e di altre attività per il miglioramento ambientale;

- gestione di parcheggi pubblici e privati;
- gestione di esercizi di commercio quali bar, trattorie, ristoranti, pizzerie con somministrazione di alimenti e bevande anche alcolici e superalcolici anche nella forma di agriturismo;
- commercializzazione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- attività di supporto all'invio e alla ricezione di corrispondenza e in particolare di atti giudiziari per conto di studi legali. L'attività non potrà in alcun modo comprendere il trattamento di dati sensibili e riservati;
- attività di autotrasporto di merci in conto proprio;
- attività di autotrasporto di merci per conto terzi;
- assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari di fatica e pulizia in genere, l'esecuzione di sgomberi di appartamenti, uffici, depositi, cantine e solai, traslochi in proprio e per conto terzi;
- gestione di mercatini dell'usato di libri e oggettistica varia;
- assunzione di servizi di interesse sociale convenzionati o da convenzionare con enti pubblici e privati.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazioni e delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove.

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa

sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori; ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

c) soci fruitori che usufruiscono dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono inoltre essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .

Possono essere soci anche:

a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;

b) i soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio fruitore dei servizi della Cooperativa, socio sovventore;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, luogo e data della sua costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7) In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano attività in concorrenza con quella della cooperativa, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

RECESSO - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

10) I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

11) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) non adempia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione degli amministratori, al versamento del capitale sottoscritto con le modalità di cui all'art. 22 o non effettui i pagamenti di eventuali debiti contratti verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì tre assemblee consecutive senza giustificato motivo comunicato entro

cinque giorni ed espresso in forma scritta.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, ai sensi dell'art. 33, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

12) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali

fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

18) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di

legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

19) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei

rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

20) Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 30 (trenta); l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50 (cinquanta); queste potranno essere al portatore se interamente liberate;

- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci deceduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

22) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione.

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio

di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristoro, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

Il ristoro di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;

i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio;

i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

24) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore, se nominato;
- f) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa

ed in ogni unità locale almeno otto giorni prima dell'adunanza; il consiglio di amministrazione curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo, che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci e in modo da garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, se nominati, qualora la legge non preveda che debbano essere presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, per la validità della assemblea non convocata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

26) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- 4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 7) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- 8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento

allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

11) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla assemblea con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

L'assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

28) Le votazioni devono essere palesi.

29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni

euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, nè Sindaco o Revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le deliberazioni.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal Consiglio di amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;

- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di undici consiglieri. I soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci cooperatori.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; l'assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la assemblea è convocata dal Collegio sindacale, se nominato, potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Un consigliere decade quando deserti un numero di tre

consigli consecutivi, senza giustificato motivo, da comunicare entro cinque giorni in forma scritta.

I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

IL PRESIDENTE

31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonchè tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

COLLEGIO SINDACALE-REVISORE

32) Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; gli può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, in carica per tre esercizi.

Qualora la normativa vigente nel tempo lo preveda potrà essere nominato un Sindaco Unico, al quale vengono affidate le stesse funzioni del Collegio Sindacale.

In alternativa al Collegio Sindacale, qualora non ne sia obbligatoria la nomina o qualora il Collegio Sindacale non sia costituito integralmente da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberata dall'assemblea dei soci, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno la devoluzione a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno di due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del

D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

36) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

37) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

38) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Tranquillo Mariani

F.to Pietro Fabiano -impronta Tabellionato-

